ALLEGATO A)

SCHEMA di CONVENZIONE tra Provincia di Ferrara e Comune di Cento per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25 per l'utilizzo reciproco, in orario scolastico ed extrascolastico, di talune palestre ed impianti sportivi siti a Cento di proprietà o nella disponibilità degli Enti stessi

PREMESSO CHE

- la Provincia di Ferrara è proprietaria delle seguenti palestre:

1) palestra sita nel Comune di Cento, in Via Rigone, annessa all'ISIT "Bassi Burgatti";

2) nuova palestra sita nel Comune di Cento, in Via Rigone, entrata in uso nel corso dell'a.s. 2021/22;

- la Provincia intende consentire l'utilizzo di tali impianti anche in orario extra-scolastico, mediante la concessione in gestione degli stessi al Comune di Cento, per renderli fruibili da parte dei cittadini per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali che siano compatibili con le caratteristiche degli impianti stessi e la loro preminente destinazione scolastica;

- si rende pertanto necessario disciplinare i rapporti con il Comune in merito all'utilizzo delle suddette palestre provinciali;

- le palestre di proprietà della Provincia di Ferrara annesse alle Istituzioni scolastiche di secondo grado ed ubicate nel Comune di Cento non sono sufficienti a consentire lo svolgimento delle lezioni curricolari di scienze motorie e sportive a tutte le classi in organico;

- il Comune di Cento dispone dei seguenti impianti sportivi e palestre, dei quali intende consentire l'utilizzo agli studenti delle Istituzioni scolastiche di secondo grado provinciali ubicate sul proprio territorio, al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni curricolari di scienze motorie e sportive:

1) Palestra Giovannina, sita in Via Giovannina n. 76, in locazione al Comune di Cento in forza di contratto di locazione Rep. n. 28903 del 10/05/2017 e registrato a Cento (FE) il 24/05/2017 al n° 1241, serie 3T;

2) Palestra scolastica del plesso "Carducci", sita in Via Gennari n. 112, annessa all'I.C.1 "Il Guercino";

3) Tennis Club di Cento sito in Via Santa Liberata;

4) Pista di atletica di Cento sita in Via Santa Liberata;

5) Bocciofila centese sita in Via Ugo Bassi n. 100;

- la precedente convenzione Rep. n. 10119/2020 tra la PROVINCIA DI FERRARA ed il COMUNE DI CENTO, avente analoga finalità ed analoghi contenuti, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 07/07/2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 05/08/2020, è scaduta alla data del 31/08/2022;

Considerato che i contenuti della presente convenzione sono stati condivisi anche con le Dirigenze

scolastiche interessate;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno stipulare una nuova convenzione tra la Provincia di Ferrara ed il Comune di Cento per i fini di cui sopra;

Richiamate:
- la legge n. 23/1996 "*Norme per l'edilizia scolastica*" per quanto concerne le competenze assegnate alle Province ed ai Comuni in materia di edilizia scolastica;
- la legge n. 56/2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" che all'art. 1, comma 85, attribuisce alle Province, tra l'altro, le funzioni di gestione dell'edilizia scolastica;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

tra

PROVINCIA DI FERRARA (C.F. 00334500386) rappresentata dal Dirigente _____, che agisce in esecuzione della deliberazione adottata dal Consiglio Provinciale in seduta del _____ n. _____, esecutiva ai sensi di legge,

COMUNE DI CENTO (C.F. 81000520387) rappresentato dal Dirigente _____, che agisce in esecuzione della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data _____ n. _____, esecutiva ai sensi di legge,

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono motivazione, finalità, oltre a specificarne l'oggetto.

ART. 2 – OGGETTO

1. **La Provincia concede al Comune l'utilizzo gratuito, in orario extra-scolastico, delle seguenti palestre:**

1) palestra sita nel Comune di Cento, in Via Rigone, annessa all'ISIT "Bassi Burgatti": da lunedì a sabato in orario extrascolastico pomeridiano e serale;

2) nuova palestra sita nel Comune di Cento, in Via Rigone, entrata in uso nel corso dell'a.s. 2021/22: da lunedì a sabato in orario extrascolastico pomeridiano e serale;

Il Comune provvederà alla gestione di tali palestre per renderle fruibili da parte di cittadini, gruppi, società e associazioni per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali compatibili con le caratteristiche degli impianti e la loro preminente destinazione scolastica.

2. E' facoltà del Comune sub concedere l'uso di detti impianti ad una o più società / associazioni sportive, garantendo comunque il rispetto delle condizioni d'uso e degli obblighi contenuti nel presente atto.
Non è consentita la sub concessione o il sub utilizzo a soggetti che perseguono fini di lucro.

3. **Il Comune concede alla Provincia, per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie e sportive** da parte degli studenti delle Istituzioni scolastiche di secondo grado provinciali ubicate nel proprio territorio, **l'uso gratuito delle seguenti palestre:**

a) Palestra situata in Via Giovannina n. 76: da lunedì a sabato in orario 8,00-14,00;

b) Palestra scolastica del plesso "Carducci" sita in via Gennari n. 112: il sabato in orario 8,00-14,00;

c) Tennis Club di Cento sito in Via Santa Liberata: da lunedì a venerdì in orario 8,00-14,00;

d) Pista di atletica di Cento sita in Via Santa Liberata: da lunedì a sabato in orario 8,00-14,00;

e) Bocciofila centese sita in Via Ugo Bassi n. 100: da lunedì a sabato in orario 8,00-14,00;

ART. 3 – CONDIZIONI D'USO DELLE PALESTRE PROVINCIALI

1. La palestra sita nel Comune di Cento in Via Rigone, annessa all'ISIT "Bassi Burgatti", sarà utilizzata prioritariamente da tale Istituto, in orario scolastico, per le lezioni didattiche curriculari di scienze motorie.

2. La nuova palestra sita nel Comune di Cento, in Via Rigone, sarà utilizzata prioritariamente dall'I.I.S. F.lli Taddia, in orario scolastico, per le lezioni didattiche curriculari di scienze motorie.

2. La gestione e l'uso delle palestre provinciali da parte del Comune di Cento dovrà avvenire nei limiti della destinazione d'uso degli immobili e dovrà essere comunque compatibile con l'uso scolastico, comprensivo sia della normale attività curricolare sia delle eventuali attività dei gruppi sportivi deliberate dalle Istituzioni Scolastiche di secondo grado nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa.

3. L'orario giornaliero disponibile per le attività extra-scolastiche sarà trasmesso dall'ISIT Bassi-Burgatti e dall'I.I.S. F.lli Taddia al Comune, con comunicazione scritta, all'inizio di ogni anno scolastico, una volta definito l'orario di utilizzo delle palestre per le preminenti attività scolastiche.
L'orario definitivo potrà subire eventuali successive modifiche, qualora ciò sia richiesto da nuove o impreviste necessità scolastiche. Tali modifiche dovranno essere trasmesse dall'ISIT Bassi-Burgatti e dall'I.I.S. F.lli Taddia al Comune tempestivamente e, in ogni caso, con un congruo preavviso, al fine di consentire il conseguente e necessario adeguamento del calendario di utilizzo extra-scolastico delle palestre stesse.

4. E' vietata l'introduzione di animali nelle palestre e nei locali annessi (spogliatoi, servizi, atrio ecc.).

4. Le Istituzioni scolastiche ISIT Bassi-Burgatti ed I.I.S. F.lli Taddia avranno inoltre cura di:

a) garantire il rispetto del calendario di utilizzo extra-scolastico concordato con il Comune, fatte salve cause di forza maggiore o caso fortuito o eventuali nuove od impreviste necessità scolastiche come sopra previsto al precedente punto 2;

b) mettere a disposizione del Comune e delle società/associazioni utilizzatrici gli arredi, i materiali e le attrezzature fisse in dotazione agli impianti;

c) consentire il deposito, in appositi locali o contenitori, di piccoli attrezzi sportivi di proprietà delle società/associazioni utilizzatrici. In tali casi, né le Istituzioni scolastiche provinciali né la Provincia saranno responsabili per eventuali furti o danneggiamenti al materiale o ai beni o ai valori di qualsiasi tipo od alle attrezzature depositate nelle palestre, sia di proprietà delle società/associazioni sportive utilizzatrici sia di proprietà dei terzi ammessi/autorizzati (allenatori, direttori tecnici, atleti delle società/associazioni sportive, ecc.);

d) garantire il riordino e la pulizia dei locali, a propria cura e spese, al termine del proprio utilizzo giornaliero;

e) comunicare al Comune ed alla Provincia ogni eventuale anomalia o difetto di rilevo riscontrato nelle palestre e negli impianti ed adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose od alle persone, ivi compresa quella della sospensione delle attività.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE RIGUARDO ALLE PALESTRE PROVINCIALI

Sono in capo al Comune i seguenti obblighi:

1. garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia delle palestre e delle attrezzature, durante l'uso nell'orario extra-scolastico concordato, anche tramite le società/associazioni sportive utilizzatrici;

2. garantire il riordino e la pulizia delle palestre a propria cura e spese (oppure a cura e spese delle società/associazioni sportive utilizzatrici), al termine di ogni utilizzo delle palestre stesse da parte delle predette società/associazioni sportive;

3. comunicare all'ISIT "Bassi Burgatti", all'I.I.S. F.lli Taddia ed alla Provincia ogni eventuale anomalia o difetto di rilievo riscontrato nelle palestre e negli impianti ed adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose od alle persone, ivi compresa quella della sospensione delle attività;

4. provvedere a propria cura, spese e responsabilità all'eventuale adeguamento della segnaletica, degli impianti tecnologici, delle dotazioni e delle attrezzature sportive a regolamenti imposti per l'esercizio in orario extra-scolastico delle attività sportive, ivi compresa la sostituzione dei punti luce considerati essenziali per lo svolgimento delle attività sportive in orario extrascolastico o per lo svolgimento di eventuali incontri agonistici. Sono altresì a carico del Comune gli interventi di manutenzione ordinaria non strettamente funzionali all'uso scolastico della palestra ed individuati invece come urgenti od indispensabili per l'attività sportiva extrascolastica;

5. impedire:
- l'uso di strumenti od attrezzi non espressamente previsti o potenzialmente dannosi per tali palestre/impianti (ad es. pallone da calcio, attrezzi da lancio come disco, peso, martello, giavellotto, bandiere, ecc.);
- l'effettuazione di attività sportive, ricreative e sociali non compatibili con le strutture;
- l'ingresso di soggetti non autorizzati;

6. sollevare la Provincia, l'ISIT "Bassi Burgatti" e l'I.I.S. F.lli Taddia da ogni responsabilità connessa al deposito all'interno delle palestre di beni o valori di qualsiasi tipo, sia di proprietà delle società / associazioni sportive sia di terzi ammessi/autorizzati (allenatori, direttori tecnici, atleti delle società/associazioni sportive, ecc.);

7. comunicare alla Provincia, all'ISIT "Bassi Burgatti" ed all'I.I.S. F.lli Taddia l'elenco delle società/associazioni sportive che utilizzano le strutture con indicazione dei giorni e fasce orarie di utilizzo.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA PROVINCIA PER LE PALESTRE DI PROPRIETA'

Sono in capo alla Provincia i seguenti obblighi:

1. assumere a proprio carico e spese e garantire l'energia elettrica, l'acqua e il riscaldamento per l'orario giornaliero di legge, comprensivo dell'orario di utilizzo per le attività extra-scolastiche;

2. assumere a proprio carico e spese e garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre e delle relative attrezzature ed impianti, fatto salvo quanto disposto all'art. 4, comma 4, ultimo periodo.

ART. 6 - CONDIZIONI D'USO DELLE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED IN LOCAZIONE AL COMUNE

1. L'uso degli impianti sportivi e delle palestre comunali ed in locazione al Comune, come meglio identificati/e al precedente art. 2, da parte degli Istituti scolastici di secondo grado I.I.S. F.lli Taddia, Liceo classico statale Giuseppe Cevolani ed ISIT Bassi-Burgatti, è concesso unicamente per usi scolastici nelle giornate ed orari specificati all'articolo 2.

2. E' vietata l'introduzione di animali nelle palestre e nei locali annessi (spogliatoi, servizi, atrio, ecc.).

3. L'I.C.1 "Il Guercino", relativamente alla palestra di Via Gennari del plesso "Carducci", avrà cura di:

a) garantire agli Istituti scolastici di secondo grado l'utilizzo di tale palestra nelle giornate ed orari specificati all'articolo 2, fatte salve cause di forza maggiore o caso fortuito o nuove o impreviste necessità scolastiche dell'I.C.1;

b) mettere a disposizione degli Istituti scolastici di secondo grado utilizzatori gli arredi, i materiali e le attrezzature fisse in dotazione;

c) consentire il deposito, in appositi locali o contenitori, di piccoli attrezzi sportivi di proprietà degli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori. In tali casi, né l'Istituzione scolastica I.C.1 né il Comune sarà responsabile per eventuali furti o danneggiamenti al materiale o ai beni o ai valori di qualsiasi tipo od alle attrezzature depositate in palestra, sia di proprietà degli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori sia di terzi ammessi/autorizzati (compresi personale scolastico ed alunni);

d) garantire il riordino e la pulizia dei locali, a propria cura e spese, al termine del proprio utilizzo giornaliero;

e) comunicare agli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori, al Comune ed alla Provincia ogni eventuale anomalia o difetto di rilievo riscontrato nella palestra e negli impianti ed adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose od alle persone, ivi compresa quella della sospensione delle attività.

4. Relativamente alla palestra della Giovannina locata al Comune di Cento, si dà atto che tale palestra è gestita da un soggetto esterno all'Ente comunale (A.S.D. sportiva) per conto dello stesso.

4.1. Relativamente a tale palestra il Comune di Cento - anche tramite e per conto dell'associazione sportiva che la gestisce - avrà cura di:

a) garantire agli Istituti scolastici provinciali di secondo grado l'utilizzo della palestra nelle giornate ed orari specificati all'articolo 2, fatte salve cause di forza maggiore o caso fortuito;

b) mettere a disposizione degli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori gli

arredi, i materiali e le attrezzature fisse in dotazione;

c) consentire il deposito, in appositi locali o contenitori, di piccoli attrezzi sportivi di proprietà degli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori. In tali casi, né il Comune né l'associazione sportiva che gestisce la palestra sarà responsabile per eventuali furti o danneggiamenti al materiale o ai beni o ai valori di qualsiasi tipo od alle attrezzature depositate in palestra, sia di proprietà degli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori sia di terzi ammessi/autorizzati (compresi personale scolastico ed alunni);

d) garantire il riordino e la pulizia dei locali al termine dell'utilizzo degli stessi da parte del gestore;

e) comunicare agli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori ed alla Provincia ogni eventuale anomalia o difetto di rilievo riscontrato nella palestra e negli impianti ed adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose od alle persone, ivi compresa quella della sospensione delle attività.

5. Gli Istituti scolastici provinciali di secondo grado, relativamente alla palestra di Via Gennari ed a quella di Via Giovannina, avranno cura di:

a) garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia delle palestre e delle attrezzature durante l'uso nelle giornate assegnate come da articolo 2;

b) garantire il riordino e la pulizia dei locali, a propria cura e spese, al termine del proprio utilizzo giornaliero;

c) sollevare il Comune, l'Istituto Scolastico I.C.1 "Il Guercino" (nel caso della palestra di Via Gennari) ed il soggetto gestore della palestra Giovannina da ogni responsabilità connessa al deposito, all'interno degli stessi, di beni o valori di qualsiasi tipo, sia di proprietà degli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori sia di terzi ammessi/autorizzati (compresi personale scolastico ed alunni);

d) comunicare al Comune, all'Istituto Scolastico I.C.1 "Il Guercino" (nel caso della palestra di Via Gennari) ed al soggetto gestore della palestra Giovannina ogni eventuale anomalia o difetto di rilievo riscontrato nella gestione, nella palestra e negli impianti ed adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose od alle persone, ivi compresa quella della sospensione delle attività autorizzate;

e) evitare tassativamente:

- l'uso di strumenti od attrezzi non espressamente previsti o potenzialmente dannosi per tali palestre/impianti (ad es. pallone da calcio, attrezzi da lancio come disco, peso, martello, giavellotto, bandiere, ecc.);
- l'effettuazione di attività sportive non compatibili con le strutture;
- l'ingresso di soggetti non autorizzati.

6. Relativamente agli impianti sportivi comunali Tennis Club di Cento, Pista di Atletica di Cento e Bocciofila centese, si dà atto che tali impianti sono gestiti da soggetti esterni all'Ente comunale (A.S.D. sportive) per conto dello stesso.

6.1. Relativamente a questi tre impianti il Comune di Cento - anche tramite e per conto delle tre associazioni sportive che gestiscono rispettivamente gli stessi - avrà cura di:

a) garantire agli Istituti scolastici provinciali di secondo grado l'utilizzo degli stessi nelle giornate ed orari specificati all'articolo 2, fatte salve cause di forza maggiore o caso fortuito;

f) mettere a disposizione degli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori gli

arredi, i materiali e le attrezzature fisse in dotazione;

g) consentire il deposito temporaneo, in appositi locali o contenitori, di piccoli attrezzi sportivi di proprietà degli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori. In tali casi, né il Comune né i soggetti gestori dei tre predetti impianti saranno responsabili per eventuali furti o danneggiamenti al materiale o ai beni o ai valori di qualsiasi tipo od alle attrezzature depositate negli impianti, sia di proprietà degli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori sia di terzi ammessi/autorizzati (compresi personale scolastico ed alunni);

h) garantire il riordino e la pulizia dei locali al termine dell'utilizzo degli stessi da parte del gestore;

a) comunicare agli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori ed alla Provincia ogni eventuale anomalia o difetto di rilievo riscontrato negli impianti ed adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose od alle persone, ivi compresa quella della sospensione delle attività.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE PER LA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE DI VIA GENNARI DEL PLESSO "CARDUCCI"

Sono in capo al Comune i seguenti obblighi concernenti la palestra scolastica comunale di via Gennari del plesso "Carducci":

1. assumere a proprio carico e spese e garantire l'energia elettrica, l'acqua e il riscaldamento per l'orario giornaliero di legge, comprensivo dell'orario di utilizzo concesso alle Istituzioni scolastiche provinciali di secondo grado;

2. assumere a proprio carico e spese e garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra e delle relative attrezzature ed impianti.

ART. 7.1 - OBBLIGHI DEL COMUNE E/O DEL SOGGETTO GESTORE PER LA PALESTRA GIOVANNINA, PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TENNIS CLUB DI CENTO, PISTA DI ATLETICA DI CENTO E BOCCIOFILA CENTESE

7.1.1. Alle Istituzioni scolastiche provinciali di secondo grado utilizzatrici della palestra Giovannina, del Tennis Club di Cento, della Pista di Atletica di Cento e della Bocciofila centese verrà garantita, da parte del Comune o delle associazioni sportive che gestiscono rispettivamente i quattro predetti impianti, la fruizione di energia elettrica, acqua e riscaldamento per l'orario giornaliero di legge, comprensivo dell'orario di utilizzo concesso alle medesime Istituzioni scolastiche di secondo grado.

7.1.2. La manutenzione ordinaria della palestra Giovannina, del Tennis Club di Cento, della Pista di Atletica di Cento e della Bocciofila centese è a carico delle associazioni sportive che gestiscono rispettivamente i quattro predetti impianti.

7.1.3. La manutenzione straordinaria del Tennis Club di Cento, della Pista di Atletica di Cento e della Bocciofila centese è a carico del Comune.

7.1.4. La manutenzione straordinaria della palestra Giovannina, per quanto attiene ai soli rapporti con la Provincia e con gli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori, è a carico del Comune.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

La Provincia ed il Comune sono responsabili per i danni rispettivamente eventualmente cagionati

alle palestre ed agli impianti sportivi ricevute in uso ed alle relative attrezzature ed impianti.
A tal fine, gli Enti predetti assumono a proprio carico l'obbligo di risarcimento per danni eventualmente prodotti direttamente o indirettamente dagli utilizzatori di propria rispettiva competenza (scuole e società sportive) causati da colpa, imperizia, negligenza, imprudenza e dolo e, previo accordo, si impegnano ad effettuare interventi di riparazione, ripristino o sostituzione di parti danneggiate delle strutture e/o delle attrezzature e dell'impiantistica.
E' fatto salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto (scuola o società sportiva) che abbia effettivamente cagionato il danno.

Relativamente alle palestre provinciali e nei confronti del Comune e delle società/associazioni sportive utilizzatrici, la Provincia proprietaria è responsabile in solido con l'Istituzione scolastica ISIT Bassi-Burgatti e con l'I.I.S. F.lli Taddia in caso di mancato rispetto, da parte di questi, di quanto indicato al precedente art. 3.

Relativamente alla palestra di Via Gennari ed a quella di Via Giovannina, e nei confronti del Comune, dell'Istituto Scolastico I.C.1 "Il Guercino" (nel caso soltanto della palestra di Via Gennari) e del soggetto gestore della palestra Giovannina, la Provincia proprietaria è responsabile in solido con gli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori in caso di mancato rispetto, da parte di questi, di quanto indicato al precedente art. 6.5.

Relativamente alla palestra di Via Gennari ed a quella di Via Giovannina, e nei confronti della Provincia e degli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori, il Comune è unicamente responsabile in caso di mancato rispetto di quanto indicato al precedente art. 7.

Relativamente alle palestre provinciali e nei confronti del Comune e delle società/associazioni sportive utilizzatrici, la Provincia proprietaria è unicamente responsabile in caso di mancato rispetto di quanto indicato al precedente art. 5.

Relativamente alla palestra comunale di Via Gennari e nei confronti della Provincia e degli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori, il Comune proprietario è responsabile in solido con l'Istituto Comprensivo n. 1 "Il Guercino" in caso di mancato rispetto, da parte di quest'ultimo, di quanto indicato al precedente art. 6.3.

Relativamente agli impianti sportivi comunali Tennis Club di Cento, Pista di Atletica di Cento e Bocciofila centese, nonché relativamente alla palestra della Giovannina locata al Comune di Cento, quest'ultimo è unicamente responsabile, nei confronti della Provincia e degli Istituti scolastici provinciali di secondo grado utilizzatori, in caso di mancato rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6.4.1., 6.6.1. e 7.1.

Resta inteso che ciascun utilizzatore assume in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità civile e/o penale per danni cagionati a terzi, persone e cose, in occasione ed in dipendenza dell'uso delle palestre loro affidate.

Si dà atto che i dirigenti delle Istituzioni scolastiche di secondo grado utilizzatrici della palestra del plesso Carducci e della palestra Giovannina, che hanno preso visione della presente convenzione e ne hanno condiviso ed accettato i contenuti, assumeranno ogni responsabilità in merito alla condivisione ed accettazione dei contenuti presenti nel documento di valutazione dei rischi e relativo piano di emergenza di ciascuna palestra e si impegnano a utilizzare gli spazi oggetto di convenzione alla presenza di personale formato per l'emergenza ai sensi del D.lgs. 81/08.
Il Comune provvederà ad assicurarsi che anche le società o associazioni sportive utilizzatrici delle palestre di Via Rigone si assumano ogni responsabilità in merito alla condivisione ed accettazione dei contenuti del documento di valutazione dei rischi e relativo piano di emergenza di tali palestre e che si impegnino ad utilizzare gli spazi assegnati alla presenza di personale formato per l'emergenza ai sensi del D.lgs. 81/08.

ART. 9 – QUANTIFICAZIONE E REGOLAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI PER L'USO DELLE PALESTRE

Considerato che la reciproca concessione delle palestre e degli impianti oggetto della presente convenzione avviene a titolo gratuito, ovvero senza applicazione di un canone, riguardo alla correlata regolazione dei costi delle utenze derivante dal vicendevole utilizzo il Comune e la Provincia si danno reciprocamente atto che la presente convenzione realizza una situazione di vicendevole ospitalità, finalizzata all'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali. In considerazione di ciò, gli Enti si danno reciprocamente atto che le rispettive prestazioni sono corrispondenti, senza pertanto necessità di stabilire oneri finanziari a carico degli Enti stessi.

ART. 10 – RINVIO AD EVENTUALE PROTOCOLLO OPERATIVO-ATTUATIVO

Qualora, ad inizio anno scolastico 2022/2023 o successivamente, entrassero nuovamente in vigore disposizioni normative, misure e prescrizioni anti-contagio per la diffusione del virus Covid-19 (norme di distanziamento sociale, utilizzo di D.P.I. e simili, affissione di cartellonistica e di materiale informativo, interventi di igienizzazione e sanificazione delle palestre, bagni, spogliatoi, ecc.), verrà redatto e sottoscritto tra Comune e Provincia un apposito protocollo operativo-attuativo per la regolamentazione di tali aspetti e la suddivisione dei relativi oneri e spese.

Tale protocollo dovrà essere sottoposto altresì, per la sua osservanza, alle Dirigenze scolastiche interessate nonché alle società ed associazioni sportive che avranno in gestione le palestre in oggetto ed a quelle che ne saranno mere utilizzatrici/concessionarie.

ART. 11 – DURATA E RINUNCIA

La presente convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione fino al termine dell'anno scolastico 2024/2025.
La Provincia ed il Comune potranno rinunciare, nel corso della vigenza della presente convenzione e prima della scadenza della stessa, all'utilizzo delle palestre o impianti in oggetto o ad alcune/i di queste/i, qualora vengano meno le relative esigenze di pubblico interesse o in caso di inadempimento della controparte.
L'eventuale rinuncia di cui al punto precedente dovrà essere comunicata formalmente all'altra parte, per iscritto, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni rispetto alla data in cui i locali non verranno più utilizzati.

ART. 12 – NORME INTEGRATIVE E FORO COMPETENTE

1. Per quanto non espressamente previsto e convenuto nella presente convenzione, le parti rinviano alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto ed alle altre norme vigenti in materia, di cui espressamente richiamano qui l'applicazione.

2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione del presente atto, e ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, le parti concordano sulla competenza del Foro di Ferrara.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella allegato B del D.P.R. 26-10-1972 n. 642.

Il presente atto, letto e confermato, viene sottoscritto con firma digitale dalle Parti in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Per la Provincia di Ferrara _____

Per il Comune di Cento _____